CAMERA DEI DEPUTATI N. 1631

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata TASSINARI

Delega al Governo per la disciplina della fornitura e dell'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale

Presentata il 29 dicembre 2023

Onorevoli Colleghi ! – Con il termine intelligenza artificiale (IA o, in lingua inglese, AI, *Artificial Intelligence*) si intende l'insieme di modelli numerici, algoritmi e tecnologie che riproducono la percezione, il ragionamento e l'apprendimento umano nonché l'interazione fra l'uomo e il *computer*. Il termine fu coniato nel 1956, in seguito alle prime ricerche effettuate in quegli anni e focalizzate sulla creazione di programmi capaci di imitare il ragionamento umano e le deduzioni logiche.

La definizione di IA è variata nel corso degli anni e ancora oggi non esiste una definizione universalmente riconosciuta. La più diffusa scuola di pensiero considera oggi l'IA come l'insieme di quelle abilità mostrate dai sistemi *hardware* e *software* che, a un osservatore umano, possono apparire come pertinenza esclusiva dell'intelligenza umana (o più in generale, animale). Oggi si considerano a tutti gli effetti come domini dell'IA la visione artificiale, il riconoscimento del linguaggio, lo sviluppo di sistemi esperti. Nell'ultimo decennio, l'industria e la società sono state radicalmente trasformate dalla rivoluzione digitale in corso. In questo contesto, l'Unione europea ha riconosciuto l'IA come un'area di importanza strategica per lo sviluppo economico futuro dell'Unione, contribuendo alla trasformazione digitale della nostra società, fornendo opportunità per un maggiore sviluppo tecnologico e l'inserimento di attività analitiche avanzate in tutti i settori produttivi, in particolare nelle imprese e nella pubblica amministrazione.

Nel settembre 2015, oltre 150 *leader* internazionali si sono riuniti presso le Nazioni Unite con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo globale, proteggere l'ambiente e promuovere il benessere umano, adottando l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, che comprende i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile e i 169 sotto-obiettivi, diretti a combattere la povertà, le disugua-

glianze e a raggiungere lo sviluppo socio-economico a livello mondiale. L'IA, che può condurre ad importanti benefìci sociali, economici e ambientali, può offrire una serie di contributi concreti per il raggiungimento di tali obiettivi, che interessano vari ambiti tra cui la salute, il benessere, il lavoro, la crescita economica, l'industria, l'innovazione e le infrastrutture.

L'IA svolge un ruolo cruciale per lo sviluppo dell'economia e del tessuto produttivo del Paese poiché rivoluzionerà i sistemi industriali: l'innovazione tecnologica e il contributo che essa può offrire nella crescita del *made in Italy* sono fondamentali per la competitività globale delle imprese; è necessario però assicurare una gestione efficiente del rapporto uomo-macchina e dello sviluppo delle competenze digitali. A tal fine è fondamentale promuovere la collaborazione tra istituzioni accademiche, enti di ricerca, Governo e imprese.

Lo sviluppo tecnologico, in continua evoluzione, mette le imprese italiane di fronte a nuove sfide che possono diventare grandi opportunità e, per continuare a competere con successo a livello internazionale, occorrono politiche che guardino al futuro con programmi e investimenti nella formazione e nello sviluppo di competenze specialistiche con riferimento alle nuove tecnologie e che rendano il *made in Italy* sempre più competitivo.

Secondo i dati riportati nel Rapporto annuale dell'Istituto nazionale di statistica soltanto il 5 per cento delle imprese italiane fa uso di tecnologie, nonostante l'accelerazione della trasformazione digitale delle imprese, con un evidente ritardo rispetto alle altre maggiori economie dell'Unione europea nell'adozione delle tecnologie più complesse e nello sviluppo delle competenze ICT (*Information and Communication Technologies*) tra i lavoratori (contro l'8 per cento della media europea e l'11 della Germania, in particolare). Poco più della metà degli addetti delle imprese italiane è dotato di dispositivi connessi nello svolgimento del proprio lavoro (10 punti al di sotto della Germania), mentre l'Italia è ultima fra i principali Paesi dell'Unione europea nell'adozione di *software* gestionali nell'organizzazione del lavoro e nella gestione delle informazioni. Più di 8 imprese italiane su 10 ne percepiscono le potenzialità, ma molte segnalano come ostacoli la mancanza di competenze e gli alti costi. La carenza di professionisti ICT è un problema comune a tutta l'Unione. In Italia questi rappresentano il 3,9 per cento degli occupati, con un livello e una crescita inferiori rispetto alle altre maggiori economie europee.

Si segnala infine che 'Unione europea sta mettendo a punto il primo insieme di norme al mondo sull'intelligenza artificiale, in modo tale da poter gestire le opportunità e i rischi collegati all'IA, e rendere l'Unione un punto di riferimento globale. La normativa sarà diretta a garantire la sicurezza ed il rispetto dei diritti fondamentali e della democrazia, lo Stato di diritto e la sostenibilità ambientali dai sistemi di IA ad alto rischio, promuovendo nel contempo l'innovazione e assicurando all'Europa un ruolo guida nel settore. Anche il Governo del nostro Paese sta approntando iniziative e progetti per disciplinare tale complessa materia.

In tale quadro si inserisce la presente proposta di legge, nella quale si riconosce che l'IA rappresenta una sfida e un'occasione straordinaria che bisogna sapere gestire in maniera adeguata e non distorta, soprattutto se riferita ad ambiti delicati e strategici, come quello sanitario, giudiziario e militare.

La presente proposta di legge è costituita da tre articoli.

L'articolo 1 reca la definizione di intelligenza artificiale e altre definizioni concernenti i fornitori di sistemi di IA, gli utenti, gli obiettivi di ottimizzazione, i bilanciamenti di ottimizzazioni, i vincoli critici, la notifica preventiva nonché i dati e i sistemi biometrici.

L'articolo 2 reca una delega al Governo per l'adozione, entro dodici mesi, di uno o più decreti legislativi per il coordinamento con la normativa vigente, per la promozione e lo sviluppo nel territorio nazionale

dei sistemi di IA, prevedendo alcuni criteri direttivi con le seguenti finalità:

prevedere l'obbligo, per i fornitori rilevanti di sistemi di IA, stabilendo un periodo di tempo congruo per consentire la messa in esercizio dei sistemi, di una notifica preventiva, al fine di garantire che gli stessi sistemi di IA siano progettati e sviluppati in modo tale che gli utenti siano informati della loro interazione con tali sistemi;

prevedere l'attribuzione al Comitato di coordinamento per l'aggiornamento della strategia nazionale sull'utilizzo dell'IA, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2023, dello svolgimento di compiti relativi alla predisposizione di proposte di carattere normativo e di agevolazione del contatto tra gli operatori del settore, le istituzioni e le autorità;

prevedere che al medesimo Comitato sia attribuito il ruolo di stabilire bilanciamenti di ottimizzazioni e di definire vincoli critici per i fornitori onde impedire ogni violazione riguardante i diritti e le libertà della persona e delle imprese, e di procedere ad una mappatura nazionale delle iniziative di sperimentazione normativa di tecnologie di IA e di monitorare la piena coerenza dell'utilizzo di sistemi di IA con le normative europee e internazionali; identificare e promuovere, altresì, la possibilità di utilizzo di diversi canali per lo svolgimento della formazione con gli attori della filiera della formazione;

istituire, presso la direzione generale per la tutela del consumatore dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, un registro pubblico dei sistemi di IA per la raccolta e la pubblicazione, in formato accessibile al pubblico, dei dati operativi dei sistemi di intelligenza artificiale rilevati periodicamente e confrontati con i relativi obiettivi di ottimizzazione;

prevedere, in fase di notifica preventiva, una consultazione indetta dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato per la raccolta di osservazioni da parte del pubblico da tenere in considerazione nell'ambito delle valutazioni relativa ai bilanciamenti di ottimizzazioni e della definizione dei vincoli critici;

conferire all'Agenzia per l'Italia digitale la facoltà di attribuire a un operatore lo *status* di fornitore o di fornitore rilevante di sistemi di intelligenza artificiale;

prevedere che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolga verifiche periodiche circa il rispetto dei bilanciamenti di ottimizzazioni, dei vincoli critici e degli scostamenti dagli obiettivi di ottimizzazione e delle eventuali notifiche al Garante per la protezione dei dati personali per eventuali questioni di sua competenza;

attribuire all'Autorità garante della concorrenza e del mercato un potere sanzionatorio in caso di scostamenti e di violazioni, compresa, per quelli più gravi, la sospensione delle attività del sistema di IA e la facoltà di stabilire condizioni attenuanti ove si verifichi una immediata soluzione della problematica;

prevedere, per l'ambito sanitario, un'attività di sorveglianza dei sistemi di intelligenza artificiale da parte del Ministero della salute, con facoltà di segnalazione di scostamenti e violazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche al fine di avviare procedure sanzionatorie, con particolare aggravamento in caso di recidiva;

prevedere, per l'ambito della giustizia, un'attività di sorveglianza dei sistemi di IA da parte del Ministero della giustizia con facoltà di segnalazione di scostamenti e violazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'avvio di procedure sanzionatorie, con particolare aggravamento in caso di recidiva;

prevedere il divieto di utilizzo di sistemi biometrici, senza autorizzazione, a meno che l'uso sia strettamente necessario per motivi di prevenzione, indagine e di accertamento di specifiche tipologie di reati;

istituire un Fondo di garanzia per il risarcimento relativamente ai casi in cui qualunque fatto, correlato direttamente a

processi, risultati e funzioni dei sistemi di IA arrechi danno o pregiudizio, direttamente o indirettamente, a una persona o al suo patrimonio, senza che il sistema di intelligenza artificiale presenti deviazioni dal funzionamento atteso e non vi siano diverse possibilità risarcitorie. Il fondo, amministrato dalla società Cassa depositi e prestiti Spa, è costituito da una percentuale dei proventi dei fornitori di sistemi di intelligenza artificiale stabilità dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni con la collaborazione dell'Agenzia delle entrate.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) « intelligenza artificiale » o « IA »: i fondamenti teorici, le metodologie e le tecniche che consentono la realizzazione di sistemi *hardware* e *software* capaci di determinare prestazioni che, a un osservatore comune, appaiono essere di pertinenza esclusiva dell'intelligenza umana;

b) « fornitori di sistemi di IA »: i fornitori di beni e servizi che utilizzano nei loro prodotti o servizi sistemi di intelligenza artificiale;

c) « fornitori rilevanti di sistemi di IA »: i fornitori di sistemi di intelligenza artificiale che incidono significativamente sulla vita delle persone, dell'economia o della società;

d) « utenti »: qualsiasi persona, fisica o giuridica, autorità pubblica o altro organismo che utilizza un sistema di intelligenza artificiale sotto la propria responsabilità;

e) « obiettivi di ottimizzazione »: le funzioni e i relativi valori caratteristici dei siti attesi dai sistemi rispetto agli obiettivi dichiarati per gli ambiti applicativi dei medesimi sistemi;

f) « bilanciamenti di ottimizzazioni »: gli intervalli prestabiliti di variabilità di alcuni obiettivi di ottimizzazione interdipendenti;

g) « vincoli critici »: i vincoli di operatività socialmente desiderabile imposti ai sistemi di intelligenza artificiale che hanno carattere mandatorio e non negoziabile;

h) « notifica preventiva »: la comunicazione all'autorità di sorveglianza delle caratteristiche operative di dettaglio di un sistema di IA nonché degli obiettivi di ottimizzazione che tale sistema intende adottare;

i) « dati biometrici »: i dati personali concernenti le caratteristiche fisiche o fisiologiche di una persona fisica, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici, come definiti dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

l) « sistemi biometrici »: i sistemi di IA di identificazione biometrica che utilizzano i dati biometrici di persone fisiche oggetti di trattamento, ai sensi dell'articolo 2-*septies* del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 2.

(Delega al Governo per la disciplina della fornitura e dell'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale nel territorio nazionale, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina della fornitura e dell'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale e il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere l'obbligo di una notifica preventiva per i fornitori rilevanti di sistemi di IA, stabilendo un periodo di tempo congruo per consentire la messa in esercizio dei sistemi, al fine di garantire che gli stessi sistemi di IA siano progettati e sviluppati in modo tale che gli utenti siano informati della loro interazione con tali sistemi;

b) prevedere, altresì, obiettivi di ottimizzazione vincolanti ai fini degli effetti

economici e della responsabilità civile da essi derivanti;

c) attribuire al Comitato di coordinamento per l'aggiornamento della strategia nazionale sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2023, di seguito denominato « Comitato », compiti concernenti la predisposizione di proposte di carattere normativo e di agevolazione del contatto tra gli operatori del settore, le istituzioni e le autorità;

d) attribuire, altresì, al Comitato il compito di stabilire bilanciamenti di ottimizzazioni e definire vincoli critici per i fornitori rilevanti di cui alla lettera *a)*, allo scopo di impedire ogni violazione riguardante i diritti e le libertà della persona e delle imprese, di procedere a una mappatura delle iniziative nazionali di sperimentazione normativa di tecnologie di IA, monitorando la piena coerenza dell'utilizzo di sistemi di IA con le politiche europee e internazionali, nonché di identificare e promuovere l'utilizzo di diversi canali per lo svolgimento della formazione con gli attori della filiera della formazione;

e) istituire, presso la direzione generale per la tutela del consumatore dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, un registro pubblico dei sistemi di IA per la notifica preventiva di cui alla lettera *a)* nonché per la raccolta e la pubblicazione, in formato riutilizzabile e accessibile al pubblico, dei dati operativi dei sistemi di IA rilevati periodicamente e confrontati con i relativi obiettivi di ottimizzazione;

f) prevedere, nella fase di notifica preventiva di cui alla lettera *a)*, l'indizione di una consultazione da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per la raccolta di osservazioni da parte del pubblico da tenere in considerazione nell'ambito delle valutazioni dei bilanciamenti di ottimizzazioni e della definizione dei vincoli critici;

g) conferire all'Agenzia per l'Italia digitale, a seguito di apposita istruttoria,

la facoltà di attribuire a un operatore lo *status* di fornitore o di fornitore rilevante di sistemi di IA;

h) prevedere che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolga verifiche periodiche, anche attraverso ispezioni, analisi forensi e indagini indipendenti, riguardanti il rispetto dei bilanciamenti di ottimizzazioni, dei vincoli critici e degli scostamenti dagli obiettivi di ottimizzazione e delle eventuali notifiche al Garante per la protezione dei dati personali per eventuali questioni di sua competenza;

i) attribuire all'Autorità garante della concorrenza e del mercato un potere sanzionatorio in caso di scostamenti e di violazioni, compresa, per quelli più gravi, la sospensione delle attività del sistema di IA e la facoltà di stabilire condizioni attenuanti ove si verifichi un'immediata soluzione del problema;

l) prevedere, relativamente all'ambito sanitario, un'attività di sorveglianza dei sistemi di IA da parte del Ministero della salute, con facoltà di segnalazione di scostamenti e violazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche al fine di avviare procedure sanzionatorie, con particolare aggravamento in caso di recidiva;

m) prevedere, relativamente all'ambito della giustizia, un'attività di sorveglianza dei sistemi di IA da parte del Ministero della giustizia con facoltà di segnalazione degli scostamenti e delle violazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'avvio di procedure sanzionatorie, con particolare aggravamento in caso di recidiva;

n) prevedere il divieto di sistemi biometrici, senza autorizzazione, a meno che l'uso sia strettamente necessario per motivi di prevenzione, indagine e accertamento dei reati;

o) istituire un apposito Fondo di garanzia per il risarcimento nei casi in cui qualunque fatto correlato direttamente a processi, risultati e funzioni dei

sistemi di IA arrechi danno o pregiudizio, direttamente o indirettamente, a una persona o al patrimonio della medesima, senza che il sistema di intelligenza artificiale presenti deviazioni dal funzionamento atteso e non vi siano diverse possibilità risarcitorie. Il Fondo è amministrato dalla società Cassa depositi e prestiti Spa ed è costituito da una percentuale dei proventi dei fornitori di sistemi di IA stabilita dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni con la collaborazione dell'Agenzia delle entrate, anche mediante un procedimento finalizzato alla stipula di accordo preventivo (*ruling* internazionale) a cui le vittime o gli aventi causa delle stesse possano fare istanza, qualora nel giudizio siano dimostrati il danno e il relativo rapporto causale, ma sia impossibile, per qualsivoglia motivo, ottenere il risarcimento dal fornitore del sistema di IA;

p) prevedere che restino impregiudicati gli oneri e le responsabilità in capo agli amministratori delle società fornitrici dei sistemi di IA nonché ai loro rappresentanti in Italia, con esclusione di quanto previsto per i risarcimenti di cui alla lettera *o)*.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle imprese e del made in *Italy*, di concerto con i Ministri competenti per materia, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1, entro

due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno di essi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e secondo la procedura di cui al presente articolo.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PAGINA BIANCA



19PDL0070210